

ART. 26
Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva, e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salvo riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi **definitivi** per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione Nazionale, dal CONI, **dalle Discipline Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva** o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche. Non possono altresì essere eletti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata alla Federazione, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
2. La qualifica di componente eletto degli organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente dell'organismo tecnico di cui all'articolo 16, comma 3, di componente degli Organi di giustizia, nonché lo status di arbitro sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società o associazione affiliata alla F.I.G.C., fatte salve per gli arbitri le cariche nell'ambito dell'A.I.A..
3. Le cariche di Presidente e Vice-Presidente federale sono incompatibili con ogni altra carica federale elettiva, di Lega o di società od associazione. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
4. In caso di incompatibilità l'interessato è tenuto ad optare, entro un mese, per una delle cariche federali di spettanza. In difetto di tale opzione, l'assunzione della nuova carica implica di diritto la decadenza da quella precedentemente ricoperta.
5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti o nominati.